

## **Nuove disposizioni di contenimento della pandemia da Covid-19**

Aggiornamento Norme - 9 febbraio 2022

# Indice

- [Le Certificazioni Verdi Covid-19](#)
- [Luoghi di lavoro: le disposizioni e le sanzioni](#)
- [Accesso alle attività del settore terziario](#)
- [Spostamenti e trasporti](#)
- [Obbligo vaccinale e sanzioni](#)
- [Dispositivi di protezione](#)
- [Ingressi dall'estero](#)
- [Quarantene](#)
- [Smartworking](#)
- [Scuola](#)
- [Suddivisione in zone - l'attuale situazione delle regioni](#)
- [Zona arazione - disposizioni](#)
- [Disposizioni regionali](#)

# Le Certificazioni Verdi Covid-19

---

Le Certificazioni Verdi Covid-19 sono di 3 tipologie:

- **Green pass base:** si ottiene con vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- **Green pass rafforzato:** si ottiene con vaccinazione o guarigione (non include l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare).
- **Green pass booster: si ottiene con**
  - somministrazione della dose di richiamo (la c.d. "terza dose", successiva al completamento del ciclo vaccinale primario). Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni
  - presentazione congiunta del Green pass rafforzato e di un documento che attesti l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti
  - completamento del ciclo vaccinale primario e contrazione e guarigione dal COVID-19.
- Dal 1° febbraio 2022, la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi
- Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi
- Estensione dell'obbligo di Green Pass
  - ai corsi di formazione privati svolti in presenza
  - servizi alla persona
  - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
  - attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali, individuate con atto secondario.
  -

Prorogata per tutto il 2022 la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, precedentemente prevista solamente per l'anno 2021

# Luoghi di lavoro: le disposizioni e le sanzioni

---

**Obbligo di green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali, sia per i lavoratori pubblici sia per i lavoratori privati.**

**Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno essere in possesso di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

**I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della disposizione.** I lavoratori privi di Green Pass Rafforzato sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione. I giorni di assenza ingiustificata non sono retribuiti.

**La sanzione amministrativa per aver consentito l'accesso al luogo di lavoro al personale non in possesso di Green Pass Rafforzato** è stabilita nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000. La sanzione per il lavoratore è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

La sanzione è irrogata dal prefetto.

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per **raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.**

# Accesso alle attività del settore terziario/1

---

**Obbligatorio il Green Pass base** per l'accesso alle seguenti attività ed ai seguenti esercizi:

- **servizi alla persona**
- **pubblici uffici**, fatto salvo l'accesso per esigenze di salute, di giustizia e di sicurezza
- **servizi postali, bancari e finanziari**
- **attività commerciali**, dal 1° febbraio 2022. I titolari dei negozi e i «responsabili di servizi» sanitari e di sicurezza dovranno svolgere i controlli, anche a campione.

Si potrà comunque accedere alle attività commerciali essenziali al soddisfacimento di esigenze primarie senza Green Pass Base. Sono escluse le attività di commercio al dettaglio:

- in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- di prodotti surgelati
- di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- di articoli igienico-sanitari
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- di materiale per ottica
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

# Accesso alle attività del settore terziario/2

---

**Obbligatorio il Green Pass Rafforzato** per l'accesso alle seguenti attività e ai seguenti luoghi:

- **convegni, congressi, fiere e sagre**
- **attività ludiche o ricreative**, come l'accesso ai centri benessere, ai centri termali (salvo che per gli accessi necessari a fini medico-terapeutici), parchi tematici e di divertimento, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- **piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere sia per le attività all'aperto sia per le attività al chiuso**
- **centro culturali, centro sociali e ricreativi sia per le attività all'aperto sia per le attività al chiuso**
- **musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**
- **attività di ristorazione**, sia per il consumo al banco sia per il consumo al tavolo, sia all'aperto sia al chiuso
- **alberghi e strutture ricettive**
- **impianti di risalita** con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

# Accesso alle attività del settore terziario/3

---

**Obbligatorio il Green pass booster** per l'accesso da visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Dal 1° febbraio 2022, sarà obbligatorio effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare, da esibire unitamente al Green Pass Rafforzato, per l'accesso a sale da ballo e discoteche.

Il decreto-legge del 29 dicembre 2021 prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

# Spostamenti e trasporti

---

## **Obbligatorio il Green pass base**

- uso di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, limitatamente agli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica

## **Obbligatorio il Green pass rafforzato**

- uso di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, che include
  - navi e traghetti
  - aerei
  - treni
  - autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente

Sono vietati i concerti, le feste e gli eventi assimilati che comportino assembramenti, sia all'aperto sia al chiuso.

# Obbligo vaccinale e sanzioni

---

**L'obbligo vaccinale è previsto per le seguenti categorie professionali:**

- **professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario**, ad es. operatori socio-sanitari e assistenti di studio odontoiatrico
- **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- **personale universitario**, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- **personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale**
- **personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per giustizia minorile e di comunità**, all'interno di istituti penitenziari per adulti o minori

**L'obbligo vaccinale è previsto per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni d'età fino al 15 giugno 2022.**

Si applica una sanzione amministrativa di 100 euro ai seguenti casi:

- persone che non hanno iniziato e concluso il ciclo vaccinale primario entro il 1 febbraio 2022
- persone che non hanno effettuato la dose di richiamo (terza dose) entro i termini di validità del Green Pass

La sanzione è irrogata dal Ministero della salute tramite l'Agenzia delle Entrate. Si provvede alla sanzione attraverso una verifica dei dati del Sistema Tessera Sanitaria. L'Agenzia Sanitaria Locale deve confermare i casi di insussistenza dell'obbligo vaccinale

# Dispositivi di protezione

---

Le **mascherine** (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) sono **obbligatorie nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private fino al termine dello stato di emergenza.

**Dall'11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto**, ma è obbligatorio portarla con sé e indossarla in caso di assembramenti o affollamenti.

La **mascherina FFP2 è obbligatoria** per:

- **trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto, come aerei, treni, navi e traghetti**
- **spettacoli al chiuso e all'aperto**
- **teatri, concerti, cinema, locali di intrattenimento**
- **eventi sportivi al chiuso e all'aperto**

**Non sono tenuti ad indossare la mascherina:**

- **i bambini di età inferiore ai 6 anni**
- **le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina**
- **le persone che devono comunicare con una persona disabile in modo da non poter far uso del dispositivo**
- **chi sta svolgendo attività sportiva o sta consumando cibi e/o bevande nei luoghi consentiti**

# Ingressi dall'estero

---

Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea sarà sufficiente il Green pass senza obbligo di tampone.

A coloro che provengono da uno Stato estero è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) nel caso in cui:

- siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, ma sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia,
- la persona abbia effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

# Quarantene /1

---

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, purché il contatto sia avvenuto:

- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
- nei 120 giorni dalla guarigione
- dopo la guarigione dopo il completamento del ciclo vaccinale primario
- dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Per questi soggetti entrati in contatto con un soggetto positivo accertato è fatto obbligo:

- di auto sorveglianza per 5 giorni
- di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso;
- solo qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o se asintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con la persona positiva.

La quarantena precauzionale dalla durata di 5 giorni si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, si applica ai soggetti asintomatici che:

- non hanno completato il ciclo vaccinale primario
- hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo
- sono guariti da precedente infezione da COVID-19 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

Nei 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2.

# Quarantene /2

---

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza è condizionata al conseguimento di un esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Nel caso di test effettuati presso centri privati, la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Il referto può essere trasmesso con modalità anche elettroniche.

# Smartworking

---

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.

# Scuola

---

Potenziamento delle misure per l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole, con risorse messe a disposizione dal Ministero della Difesa.

Nuove regole per la gestione dei casi di positività:

- Scuole dell'infanzia: con 1 caso di positività sospensione delle attività dieci giorni
- Scuola primaria:
  - con 1 caso di positività attivazione della sorveglianza con testing
  - con 2 o più casi di positività didattica a distanza per la classe in cui si verificano i casi per 10 giorni
- Scuola secondaria di I e II grado:
  - con 1 caso di positività attivazione dell'auto-sorveglianza e obbligo di mascherine FFP2 in aula
  - con 2 casi di positività, per gli alunni con ciclo vaccinale completo è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Per gli alunni che non hanno completato il ciclo vaccinale è prevista la didattica digitale integrata
  - con 3 o più casi di positività didattica a distanza per la classe in cui si verificano i casi per 10 giorni

# Suddivisione in zone

## L'attuale situazione delle regioni

---

Le disposizioni viste fin qui valgono sempre, ma si attua ancora una divisione a zone, nello specifico tra:

- zona bianca: Basilicata, Molise e Umbria
- zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto, Puglia, Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
- zona arancione: Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d'Aosta

Non si rilevano differenze nelle attività consentite in zona gialla e in zona bianca. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.



# Zona arancione

## Disposizioni

---

Le disposizioni valide per tutto il territorio nazionale in zona arancione sono le seguenti.

Per le persone in possesso di **Green Pass Rafforzato non ci sono ulteriori restrizioni**

Per le persone in possesso di **Green Pass Base**

- **non è consentita la partecipazione a corsi di formazione in presenza**
- **non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)

**Per le persone senza Green Pass**

- **non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)
- **gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni/province autonome sono consentiti solamente per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune.** Gli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia sono sempre consentiti

# Disposizioni regionali

---

Le disposizioni valide per le singole regioni sono le seguenti.

## **Regione Campania** (Ordinanza n. 1 del 07/01/2022):

- fino al 29 gennaio 2022 è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dalle ore 22.00 alle ore 6.00

## **Regione Sicilia** (Ordinanza n. 5 del 18/01/2022)

- l'accesso e l'uso dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina è consentito ai soggetti in possesso di Green Pass Base (in deroga alla disposizione nazionale che richiede il Green Pass Rafforzato per l'uso dei mezzi pubblici).

## **Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige** (Ordinanza n.3 del 13/01/2022)

- il Green Pass Base è sufficiente per l'accesso alle seguenti attività e luoghi:
  - servizi alla persona
  - colloqui visivi in presenza con persone detenute e internate all'interno degli istituti penitenziari
  - pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari
  - attività commerciali

Non sono previste ulteriori specifiche restrizioni nelle regioni non menzionate.

# Grazie per l'attenzione

---

**REN OVNTIO**  
LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS

[www.renovatiolab.it](http://www.renovatiolab.it)

 **consumersismo®**

[www.associazione.consumersismo.it](http://www.associazione.consumersismo.it)